

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Napoli - Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis) - nelle persone dei magistrati:

dott. Paolo Celentano - Presidente

dott. Fulvio Dacomo - Consigliere

dott. Michelangelo Petruzzello - Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel processo civile d'appello avverso la sentenza del Tribunale pubblicata il 20.08.2018 e contraddistinta dal n. OMISSIS del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, comma 1, c.p.c.)

TRA

SOCIETÀ

APPELLANTE

E

BANCA

APPELLATA

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione, la SOCIETÀ proponeva opposizione all'esecuzione, deducendo che la pretesa degli opposti era infondata, poiché l'opponente era titolare di controcrediti che opponeva in compensazione e comunque i beni staggiti avevano un valore eccedente rispetto al credito precettato. La società esecutata chiedeva dunque la riduzione del pignoramento. Gli opposti si costituivano, resistendo all'opposizione.

2. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale respingeva l'opposizione.

Il primo Giudice ha osservato che *"quanto all'esistenza di un credito vantato (si badi, non già dall'opponente, ma) dal relativo rappresentante processuale (dunque terzo), si tratta di un'eccezione da questi già coltivata e dunque spesa e peraltro di importo notevolmente inferiore a quello per cui è lite"*.

In merito all'asserita eccedenza di valore dei beni staggiti rispetto al credito azionato, ha osservato che la domanda di riduzione del pignoramento *"deve essere proposta al Giudice dell'esecuzione. Detta domanda non può invece essere proposta per la prima volta nel giudizio di opposizione all'esecuzione, al quale essa è naturalmente estranea [...]. Del resto, non vi è uno spropositato divario tra l'entità del credito vantato e quello dei beni staggiti"*.

3. Con nota, redatta e depositata in formato analogico il 26.02.2019, la SOCIETÀ chiedeva l'iscrizione nel ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte d'appello di Napoli dell'impugnazione proposta avverso questa sentenza, con cui:

- a) critica la ritenuta inapplicabilità della compensazione del credito azionato con il proprio controcredito, di cui afferma essa stessa, e non il suo rappresentante processuale, titolare;
- b) sostiene la parziale estinzione e inesigibilità del credito residuo.

Sentenza, Corte d'Appello di Napoli, Pres. Celentano – Rel. Petruzzello, n. 8110 del 14 luglio 2020

Insieme alla nota d'iscrizione a ruolo l'appellante depositava le copie analogiche dell'atto di appello sottoscritto digitalmente, della procura speciale e della «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994», e le riproduzioni cartacee di tre atti nativamente digitali, rappresentati dal messaggio di posta elettronica certificata inoltrato dall'indirizzo PEC OMISSIS, indirizzo PEC dell'avv. OMISSIS, dalla ricevuta di accettazione del messaggio inoltrata da «posta-certificata@pec.aruba.it» all'indirizzo PEC dell'avv. omissis e dalla ricevuta di avvenuta consegna del medesimo inoltrata da «posta-certificata@legalmail.it» all'avv. OMISSIS.

L'appellante depositava inoltre la «attestazione di conformità» con la quale certifica la corrispondenza delle copie analogiche summenzionate all'originale digitale. Gli appellati si costituivano, depositando a loro volta le copie analogiche degli atti nativamente digitali a loro inviati.

All'udienza di trattazione, il Collegio, prospettata d'ufficio la questione che l'appello avrebbe potuto essere dichiarato improcedibile poiché non risultava essere stata depositata la prova telematica della notifica dell'appello effettuata mediante PEC, tratteneva la causa in decisione, dopo aver raccolto le conclusioni delle parti.

4. L'appello è improcedibile.

4.1. La costituzione dell'appellante è avvenuta in forma analogica.

All'atto della costituzione il procuratore della SOCIETÀ in liquidazione ha depositato copie analogiche di atti nativamente digitali, allo scopo di documentare l'atto d'appello nonché la circostanza che la notifica dell'atto d'appello era stata eseguita tramite PEC. Ha altresì depositato l'attestazione di conformità delle prime ai secondi. Il deposito della copia; digitale dell'atto di appello notificato, documentante l'effettiva notificazione dell'atto di appello al procuratore costituito in primo grado per l'appellato, non è stato effettuato neanche in seguito.

Conseguenza di quanto esposto è che l'udienza di prima comparizione e trattazione s'è conclusa senza che della notificazione dell'atto di appello, effettuata con modalità digitali, sia stata data prova con il deposito dell'originale o di una copia dei files che la dimostrano.

La tempestività della costituzione in giudizio dell'appellante non è, dunque, dimostrata.

Né la nullità cui l'appellante ha in tal modo dato corso può reputarsi sanata per effetto della costituzione degli appellati, dal momento che neanche costoro, nel costituirsi, hanno depositato il duplicato del messaggio informatico mediante il quale l'appello è stato loro notificato, sicché la relativa condotta processuale non può valere a rendere procedibile o a impedire la dichiarazione dell'improcedibilità dell'appello.

4.2. È noto che, con sentenza n. 16598 del 2016 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato che *«la tempestiva costituzione dell'appellante con la copia dell'atto di citazione (cd. velina) in luogo dell'originale non determina l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c., ma integra una nullità per inosservanza delle forme indicate dall'art. 165 c.p.c., sanabile, anche su rilievo del giudice, entro l'udienza di comparizione di cui all'art. 350, comma 2, c.p.c. mediante deposito dell'originale da parte dell'appellante, ovvero a seguito di costituzione dell'appellato che non contesti la conformità della copia all'originale (e sempreché dagli atti risulti il momento della notifica ai fini del rispetto del termine ex art. 347 c.p.c.), salva la possibilità per l'appellante di chiedere la remissione in termini ex art. 153 c.p.c. (o 184 bis c.p.c., "ratione temporis" applicabile) per la regolarizzazione della costituzione nulla, dovendosi ritenere, in mancanza, consolidato il vizio ed improcedibile l'appello».*

Quanto all'individuazione del termine ultimo entro il quale deve avvenire la regolarizzazione della costituzione in causa in sede di gravame mediante il deposito dell'originale dell'atto notificato, i Giudici di legittimità hanno affermato in particolare, che la sanatoria deve

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Corte d'Appello di Napoli, Pres. Celentano – Rel. Petruzzello, n. 8110 del 14 luglio 2020

avvenire entro la prima udienza del giudizio di appello - purché effettivamente celebrata e non di mero rinvio - in quanto è nel corso della stessa che il giudice è tenuto a svolgere, anche d'ufficio, i controlli in ordine alla regolarità della costituzione in giudizio; e che in difetto di sanatoria entro la prima udienza, e in mancanza di richiesta e di concessione della rimessione in termini di cui all'art. 153 comma 2 c.p.c., la nullità si "consolida" e deve essere dichiarata l'improcedibilità del gravame.

L'appellante dunque, per effetto del comb. disp. degli artt. 347, co. 1, e 165 c.p.c., deve costituirsi in giudizio entro il termine di dieci (o, in caso di abbreviazione, di cinque) giorni dalla notificazione all'appellato della citazione introduttiva del processo d'appello, depositando, tra l'altro, l'originale di tale citazione con la prova della sua notificazione all'appellato, in caso contrario dovendo la sua costituzione ritenersi nulla e il suo appello essere conseguentemente dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348, co. 1, c.p.c., per l'impossibilità per il giudice di verificare se l'appellante si sia costituito nel rispetto del suddetto termine, salvo che la nullità della sua costituzione sia sanata in uno dei seguenti modi, cioè per effetto del deposito da parte dell'appellante al più tardi entro l'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. dell'originale della citazione con la prova della sua notificazione all'appellato oppure per effetto del deposito da parte dell'appellato al più tardi entro l'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. della copia notificatagli di detta citazione dalla quale risulti la data in cui gli è stata notificata o comunque che contenga indicazioni tali da fornire la necessaria certezza che l'appellante si sia costituito nel rispetto del termine di cui all'art. 347, co. 1, c.p.c.

In seguito la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 30918/2017, ha affermato che: a) la costituzione con il deposito del ricorso analogico quale mera copia di quello informatico priva della necessaria attestazione di conformità sottoscritta dal difensore, non è idoneo ad integrare quanto richiesto dall'art. 369, primo comma, c.p.c. ed è quindi improcedibile; b) la sanzione della improcedibilità scatta allorquando sia stata depositata, nel termine di venti giorni dalla notificazione, soltanto una copia non autenticata della relazione di notifica e del relativo messaggio attestante il tempo della notifica, dal quale decorre il termine per il deposito in cancelleria (Cass. 19 dicembre 2016, n. 26102, Cass. 28 luglio 2017, n. 18758); c) l'improcedibilità del ricorso deve essere rilevata d'ufficio senza che sia necessaria un'eccezione della controparte (tra le tante, Cass., 18 settembre 2012, n. 15624 e Cass., 7 febbraio 2017, n. 3132); d) non è consentito il deposito dell'attestazione di conformità del ricorso e/o della relata di notificazione e dei messaggi di p.e.c. oltre il termine di venti giorni dall'ultima notificazione, non essendo ammissibile il recupero di una condizione di procedibilità mancante dopo la scadenza del termine per il deposito del ricorso (Cass., 20 gennaio 2015, n. 870 e Cass., 7 febbraio 2017, n. 3132; Cass., S.U., 2 maggio 2017, n. 10648, che, tuttavia, ha escluso l'applicabilità della sanzione dell'improcedibilità quando il documento mancante sia nella disponibilità del giudice perché prodotto dalla controparte o perché presente nel fascicolo d'ufficio).

Ancora, con la sentenza n. 10266/2018 le Sezioni Unite hanno ribadito che nel giudizio di cassazione, cui non è stato ancora esteso il processo telematico (p.c.t.), è necessario estrarre copie analogiche degli atti digitali ed attestarne la conformità, in virtù del potere appositamente conferito al difensore dagli artt. 6 e 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994. La sentenza n. 22438/2018, nel ribadire i principi sopra esposti, ne ha affermato il superamento nei casi di deposito della copia notificata del ricorso da parte del controricorrente ritualmente autenticata proprio ai sensi del citato art. 9 della legge n. 53 del 1994, nonché nel caso in cui sia mancato il disconoscimento ad opera del controricorrente dei messaggi di p.e.c. e della relata di notifica depositati in copia analogica non autenticata dalla parte ricorrente; ribadendo però la sanzione della improcedibilità del ricorso nelle ipotesi: a) in cui il destinatario della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale rimanga, invece, solo intimato, e non sia stata depositata l'asseverazione di conformità all'originale (ex art. 9 della legge n. 53 del 1994) della copia analogica informale del ricorso (tempestivamente

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Corte d'Appello di Napoli, Pres. Celentano – Rel. Petruzzello, n. 8110 del 14 luglio 2020

depositata) sino all'udienza di discussione (art. 379 c.p.c.) o all'adunanza in camera di consiglio (artt. 380 bis, 380 bis.1 e 380 ter c.p.c.); b) in cui il destinatario della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale depositi il controricorso e disconosca la conformità all'originale della copia analogica informale del ricorso (tempestivamente depositata), e non sia stata depositata dal ricorrente nei termini anzidetti (sino all'udienza pubblica o all'adunanza di camera di consiglio), l'asseverazione di legge di conformità della copia analogica all'originale notificato. Aggiungendo altresì che «nel caso in cui vi siano più destinatari della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale e non tutti depositino controricorso, in assenza di disconoscimento ex art. 23, comma 2, c.a.d., il ricorrente - posto che detto comportamento concludente ex lege impegna solo la parte che lo pone in essere - sarà onerato di depositare (ove abbia già tempestivamente depositato la copia analogica informale del ricorso), nei termini sopra precisati (sino all'udienza pubblica o all'adunanza di camera di consiglio), l'asseverazione di cui all'art. 9 della legge n. 53 del 1994. In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile».

4.2.1. Questi principi vanno coordinati con le disposizioni riguardanti le notificazioni in forma telematica.

L'art. 9, commi 1 bis e 1 ter, l. 53/94, introdotto dalla l. 228/12, dispone che, in tutti i casi in cui debba fornire prova della notificazione mediante PEC e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, «l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

Nel caso di costituzione telematica dell'appellante, la prova della notificazione mediante PEC della citazione introduttiva del processo d'appello entro l'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., dev'essere indiscutibilmente fornita con modalità telematiche.

Trattandosi, infatti, della modalità di costituzione che consente il deposito non solo di copie digitali di atti e documenti nativamente analogici ma soprattutto di atti e documenti nativamente digitali, l'impossibilità del deposito in forma telematica della prova della notificazione dell'atto di appello è evidentemente inconfigurabile. Essendo la notificazione dell'atto di appello venuta ad esistenza in formato telematico, il procuratore può ab origine, e pertanto deve, depositarne gli originali o i duplicati informatici (secondo la definizione datane dall'art. 1, co. 1, lett. i-quinquies, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82) delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata di cui all'art. 3-bis della legge 53/1994 (secondo quanto previsto dal quinto comma dell'art. 19-bis del provvedimento del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati della Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia in data 28 dicembre 2015 recante le specifiche tecniche emanate in forza dell'art. 34, co. 1, del decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, in attuazione dell'art. 4, co. i e 2, del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24), e ciò o all'atto della costituzione in giudizio ovvero al più tardi entro la prima udienza di comparizione.

Viceversa, l'alternativo caso di costituzione con modalità analogica pone il quesito se la facoltà contemplata dal richiamato art. 9, comma 1 ter, l. 53 del 1994 («In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis», il che comporta che l'avvocato deve estrarre «copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell' articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82») consenta all'appellante - che per le ontologiche modalità della

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Corte d'Appello di Napoli, Pres. Celentano – Rel. Petruzzello, n. 8110 del 14 luglio 2020

costituzione in forma cartacea non può depositare altro che la copia analogica dell'atto di appello e le riproduzioni analogiche delle ricevute di accettazione e di consegna della notifica e degli allegati, in ogni caso corredate dall'attestazione di conformità prevista dall'art. 9 commi 1 bis e 1 ter L 53/94 - di conseguire ugualmente l'effetto processuale della prova della notificazione telematica e, dunque, di sottrarsi alla sanzione dell'improcedibilità ex art. 348 c.p.c. Deve, in altri termini, stabilirsi se, salvo che il Giudice d'appello, nel verificare la tempestività della costituzione, ne tragga la prova dagli atti (originale o duplicato informatico del messaggio di posta elettronica) ricevuti dall'appellato e da quest'ultimo depositati telematicamente entro la suddetta udienza, l'esercizio della suddetta facoltà, ammessa nel caso in cui «non sia possibile» fornire la prova della notificazione «con modalità telematiche», consenta di ritenere adempiuto dall'appellante in via definitiva l'onere processuale, senza dunque alcun obbligo per l'appellante medesimo di procedere, nel successivo svolgimento del processo, caratterizzato dall'obbligatorietà del deposito in forma telematica di tutti gli atti e documenti susseguenti alla costituzione (sia analogica che telematica), al deposito degli originali o duplicati informatici al fine della prova della notificazione e, conseguentemente, della tempestività della sua costituzione.

E' avviso di questa Corte che a questo quesito debba darsi risposta negativa.

L'art. 3 bis 1. 53 del 1994 dispone che «la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici» (comma 1), essa «può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi» (comma 1), essa «si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall' articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 , e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall' articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68» (comma 3), deve inoltre «indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994» (comma 4), essere accompagnata dalla «relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata» che deve contenere le dettagliate informazioni previste dal comma 5.

Secondo le regole tecniche previste dalla normativa, anche regolamentare, che disciplina queste notificazioni, per effetto della loro spedizione il gestore del mittente genera la cd. "busta di trasporto" del messaggio, al cui interno è contenuto il file, generalmente denominato "postacert.eml" o, come nel caso di specie, "posta-cert.eml.p7m", che a sua volta contiene il messaggio originale ed i relativi allegati, nonché il file "daticert.xml", che invece riproduce l'insieme di tutte le informazioni relative all'invio: mittente, gestore del mittente, destinatari, data e ora dell'invio. Per effetto della loro consegna il gestore del destinatario genera, invece, la ricevuta di avvenuta consegna, cui risultano allegati il messaggio attestante la consegna, il file "postacert.eml" (che contiene gli stessi files del messaggio inoltrato dal mittente) ed il file "daticert.xml" (che contiene invece le informazioni tecniche relative al messaggio generato dal gestore del destinatario).

Unicamente la consultazione di questi files nel loro originario formato digitale consente la verifica dell'effettivo contenuto del messaggio di posta elettronica certificata spedito e recapitato; unicamente questa positiva verifica offre la prova della corrispondenza degli atti e documenti inoltrati dal mittente agli atti e documenti consegnati al destinatario.

E, dunque, solo allorché il notificante abbia depositato l'originale od il duplicato informatico della notificazione mediante PEC è consentito al giudice verificare se essa si sottragga alla nullità contemplata dall'art. 111. 53 del 1994, secondo cui «le notificazioni di cui alla

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

P APPELLO: devono essere depositati gli originali o duplicati informatici della notificazione eseguita con PEC

Sentenza, Corte d'Appello di Napoli, Pres. Celentano – Rel. Petruzzello, n. 8110 del 14 luglio 2020

presente legge sono nulle e la nullità, è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica».

Questa prova non può, evidentemente, essere surrogata da documenti cartacei riprodottrivi (oltretutto dell'atto d'appello, della relata di notificazione, della procura, dei documenti allegati, finanche se accompagnati dall'attestazione di conformità) delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, dal momento che essi consistono nella riproduzione grafica di pagine di files pdf. L'acronimo di "portable document format" designa un formato di file basato su un linguaggio di descrizione di pagina avente lo scopo di rappresentare documenti di testo e immagini in modo indipendente dall'hardware e dal software utilizzati per generarli o per visualizzarli. Si tratta, quindi, di un formato informatico che, se rende "portable" e immutabile (peraltro solo a determinate condizioni tecniche) l'immagine e/o il testo rappresentato, è funzionalmente e strutturalmente affatto inadatto ad attribuire qualsivoglia certezza che l'immagine e/o il testo rappresentato siano rispondenti, secondo il loro contenuto, al vero.

4.2.2. Deve concludersi che, mentre nel caso di costituzione con modalità telematica l'appellante deve sin da quel momento, o al più tardi entro il ricordato termine, depositare gli originali o duplicati informatici della notificazione eseguita con PEC, nel diverso caso di costituzione con modalità analogica l'appellante può avvalersi della facoltà di cui all'art. 9, comma 1 ter, 1. 53 del 1994, solamente allorché intenda, al momento della costituzione, offrire un principio di prova che l'atto di appello è stato notificato; tuttavia, nel prosieguo del giudizio d'appello, e comunque non oltre il termine della prima udienza di comparizione e trattazione, l'appellante è comunque onerato del deposito dell'originale e/o del duplicato informatico della relazione di notificazione effettuata con posta elettronica certificata, ciò soltanto sottraendolo dal rilievo - salva l'ipotesi già illustrata in precedenza - dell'improcedibilità dell'appello ex art. 348 c.p.c. per mancata dimostrazione della tempestività della costituzione in giudizio.

4.3. L'appello della società appellante dev'essere dichiarato improcedibile.

Nonostante il deposito degli atti graficamente riprodottrivi della notificazione mediante posta elettronica sia avvenuto con il corredo dell'attestazione di conformità (che, secondo quanto osservato, è di per sé comunque insufficiente), non risulta effettuato il deposito dei duplicati dei files informatici dimostrativi di quella notificazione, né tra la documentazione prodotta dagli appellati è rinvenibile l'originale o la copia dei predetti files.

La prova della tempestività della costituzione dell'appellante non è, infine, desumibile nemmeno da quanto depositato dagli appellati, poiché neanche essi, pur essendosi costituiti digitalmente, hanno depositato l'originale del file loro recapitato con la notifica telematica, e neanche nel prosieguo del processo, fino a udienza di trattazione conclusa, hanno provveduto a questo deposito.

5. La novità della questione posta a base della decisione giustifica la compensazione delle spese del processo d'appello.

Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, della ricorrenza di un caso di infondatezza, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e, dunque, dell'astratta sussistenza della fattispecie che pone a carico della parte impugnante rimasta soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, fermo restando che, secondo quanto condivisibilmente precisato da Cass. Sez. Un. n. 4315 del 2020, l'accertamento se la parte, in dipendenza di quest'esito, sia in concreto tenuta al

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Corte d'Appello di Napoli, Pres. Celentano – Rel. Petruzzello, n. 8110 del 14 luglio 2020
versamento del contributo è rimesso all'amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull'appello proposto:

- a) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
- b) compensa le spese del processo d'appello;
- c) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per l'appello da lei proposto.

Così deciso in Napoli, il 14 luglio 2020.

Il Consigliere estensore
dott. Michelangelo Petruzzello

Il Presidente
dott. Paolo Celentano

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS